



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 31 del 18/02/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PER LA PRATICA DEL CALCIO. APPROVAZIONE CAPITOLATO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **diciotto** del mese di **febbraio** alle ore **10:30** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
TADDEI CAROLINA	Assessore	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Il Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco presso la sede comunale e la presenza degli Assessori con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PER LA PRATICA DEL CALCIO. APPROVAZIONE CAPITOLATO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità;

Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre modalità telematiche ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020;

Richiamato l'atto di indirizzo del Consiglio Comunale n. 64 del 30.12.2020, con cui è stato stabilito:

- di confermare, quale modello gestionale degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio (impianto sportivo di Santa Lucia sito in località Santa Lucia, campo da calcio per allenamento sito in località Santa Lucia, impianto sportivo di Belvedere sito in località Belvedere), l'affidamento a società e associazioni sportive secondo finalità e modalità di cui alla L.R.T. n. 21 del 27/02/2015, "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi" ed al relativo "D.P.G.R. 05/07/2016, n. 42/R, Regolamento di attuazione";

- di approvare un affidamento pluriennale della gestione degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio, previo esperimento di apposita procedura di gara ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi stabiliti dalla L.R.T. 21/2015, sulla base dei seguenti principali criteri:

- Finalità: promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorio-ricreative così come espressamente disciplinate dall'art. 1, comma 3, della L.R.T. 21/2015;
- Durata: minimo 5 anni con possibilità di rinnovo di ulteriori 5 anni, con decorrenza dal 01.09.2021;
- Modalità di utilizzo degli impianti: svolgimento e promozione dell'attività calcistica e di corsi ed altre iniziative per l'avviamento alla pratica del calcio, nonché svolgimento e promozione di altre attività sportive e ludico-motorio-ricreative compatibili con le strutture;
- Modalità di affidamento: procedura di gara ad evidenza pubblica da espletarsi ai sensi della L.R.T. 21/2015, del D.lgs. 50/2016 e delle altre norme vigenti in materia, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Rilevato che, col succitato atto consiliare, si prevedeva che la Giunta Comunale, il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona e il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio provvedessero, per quanto di competenza, all'adozione degli atti e provvedimenti gestionali necessari all'attuazione di quanto deliberato con l'atto stesso;

Visti il Capitolato e la Relazione illustrativa sull'affidamento pluriennale della gestione degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio, presentati dal Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, quali elementi essenziali della procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, uniti come parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione sotto le lettere A e B;

Ritenuto opportuno approvare il Capitolato e la Relazione illustrativa allegati, dando atto che ad una compiuta definizione di tutti gli atti necessari all'affidamento in oggetto provvederà tramite specifici atti il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dai responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi di cui in narrativa, il Capitolato e la Relazione illustrativa inerenti all'affidamento pluriennale della gestione degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio presentati dal Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, quali elementi essenziali della procedura di gara per l'affidamento della gestione in oggetto, uniti come parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione sotto le lettere A e B;

2) di dare atto che ad una compiuta definizione di tutti gli atti necessari all'affidamento di cui al punto 1) provvederà tramite specifici atti il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona;

3) di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona e al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio affinché provvedano, per quanto di competenza, all'adozione degli atti e provvedimenti gestionali necessari all'attuazione di quanto deliberato con l'atto stesso;

4) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PER LA PRATICA DEL CALCIO

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 – Amministrazione aggiudicatrice

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Gimignano.
2. Settore competente: Settore Servizi alla Cultura e alla Persona.
3. Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, Dr. Valerio Bartoloni.

Art. 2 – Oggetto

1. L'oggetto dell'affidamento consiste nella gestione unitaria dei seguenti impianti sportivi comunali per la pratica del calcio e relative pertinenze, attrezzature e beni mobili:
 - impianto sportivo di Santa Lucia, sito in località Santa Lucia, composto da: campo da calcio, locali adibiti a spogliatoi, servizi igienici e pertinenze (dati catastali: foglio 103, particella 446, categoria E/9), di cui alla planimetria in Allegato 1;
 - campo da calcio per allenamento, sito in località Santa Lucia (dati catastali: foglio 104, particella 433), di cui alla planimetria in Allegato 2;
 - impianto sportivo di Belvedere, sito in località Belvedere, composto da: campo da calcio, locali adibiti a spogliatoi, servizi igienici e pertinenze (dati catastali: foglio 86, particella 1114, categoria E/9), di cui alla planimetria in Allegato 3.
2. Gli impianti sportivi e relative pertinenze, le attrezzature e i beni mobili di cui al comma 1 (da ora in poi: impianti) saranno specificamente individuati in un verbale di consegna redatto e firmato dal Comune e controfirmato dall'affidatario. Al termine della gestione, il verbale dovrà essere aggiornato in contraddittorio tra le parti.
3. L'affidamento della gestione degli impianti avviene in ottemperanza della L.R.T. 27/02/2015, n. 21, "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi" e del relativo "D.P.G.R. 05/07/2016, n. 42/R, Regolamento di attuazione".
4. L'affidamento sarà specificamente disciplinato da una convenzione fra Comune e soggetto aggiudicatario ex art. 16, comma 1, della L.R.T. 21/2015.

Art. 3 – Finalità dell'affidamento

1. La finalità dell'affidamento consiste nella promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e delle attività ludico-motorio-ricreative così come disciplinate dagli artt. 1-3 della L.R.T. 21/2015.

Art. 4 – Durata dell'affidamento

1. L'affidamento ha una durata di 6 anni, con decorrenza dal 01.09.2021 al 31.08.2027.
2. In caso di realizzazione, da parte dell'affidatario, di interventi di innovazione e miglioramento degli impianti durante i 6 anni di durata dell'affidamento, quest'ultima sarà

aumentata di 1 anno per ogni € 20.000,00 oltre IVA di investimenti, fino ad un massimo di 6 anni. L'esecuzione degli interventi dovrà avvenire nel rispetto del D.lgs. 50/2016, previa approvazione da parte del Comune e degli altri eventuali enti competenti, secondo quanto meglio disciplinato all'art. 14. Qualora tali interventi non siano realizzati entro i suddetti termini di decorrenza contrattuale, l'affidamento scadrà normalmente alla fine dei 6 anni.

3. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla proroga tecnica della convenzione, alle medesime condizioni economico-gestionali, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, nella misura strettamente necessaria.

Art. 5 – Valore dell'affidamento

1. Il valore annuale dell'affidamento posto a base d'asta è di € 35.000,00 oltre IVA.
2. Il valore pluriennale presunto dell'affidamento è stimato in € 210.000,00 oltre IVA.
3. Il valore presunto dell'affidamento, in caso di rinnovo pluriennale massimo della convenzione di cui all'art. 4, commi 2-3 (anni 6 + 6), è stimato in € 420.000,00 oltre IVA.

Art. 6 – Utilizzo degli impianti

1. Gli impianti devono essere utilizzati per la promozione della cultura e della pratica del calcio, oltreché per l'eventuale promozione della cultura e della pratica di altre attività sportive e ludico-motorio-ricreative compatibili con le strutture.

2. L'affidatario deve garantire l'apertura degli impianti a tutti i cittadini di San Gimignano e permetterne l'utilizzo con imparzialità a tutti i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della L.R.T. 21/2015 ("società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali") che gliene facciano richiesta, con frequenza e orari da concordare fra le parti ed in modo tale da non impedire l'ordinaria fruizione degli impianti da parte dell'affidatario. In caso di reiterata e non motivata violazione di quanto suddetto, il Comune si riserva di risolvere la convenzione con effetto immediato, senza compensi o indennizzi a favore dell'affidatario.

3. Gli impianti possono essere utilizzati, e concessi in uso occasionale, anche per attività extra sportive (iniziative culturali, ricreative, eventi vari), comunque compatibili con la tipologia delle strutture, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel rispetto di tutte le specifiche normative in materia. In caso di iniziative promosse da soggetti terzi, le richieste di utilizzo degli impianti devono essere presentate all'affidatario da questi autorizzate, previa comunicazione al Comune ed eventuale autorizzazione preventiva di quest'ultimo.

4. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente gli impianti per lo svolgimento, diretto o tramite soggetti terzi da questo individuati, di iniziative sportive o di interesse pubblico in genere, da comunicare all'affidatario con congruo preavviso, per un massimo di 10 giorni all'anno, in occasione delle quali quest'ultimo dovrà comunque garantire le prestazioni previste in convenzione.

5. L'affidatario deve altresì garantire la fruibilità gratuita degli impianti e la propria collaborazione per esigenze legate all'espletamento di servizi di primo soccorso, protezione civile, e comunque di pubblica utilità, promossi dal Comune o da soggetti terzi abilitati, secondo modalità preventivamente comunicate dall'Ente o da tali soggetti.

Art. 7 – Oneri ed obblighi dell'affidatario

1. L'affidamento degli impianti implica l'assunzione, da parte dell'affidatario, dei seguenti oneri gestionali ed economici: a) apertura e chiusura; b) custodia e sorveglianza; c) pulizia; d) utenze; e) manutenzione ordinaria; f) realizzazione di corsi ed altre attività per la promozione della cultura e della pratica del calcio; g) imposte, tasse e tributi normativamente previsti ed altri eventuali oneri ed obblighi connessi all'uso e alla gestione.

2. L'affidatario deve assicurare, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- apertura e chiusura degli impianti e custodia e sorveglianza sul corretto uso dei medesimi, da parte degli atleti, dei dirigenti, degli spettatori e di tutti i fruitori, con costanti e regolari cadenze e tramite la presenza di specifici soggetti incaricati;
- pulizia e disinfezione giornaliera con idonei prodotti igienizzanti e disinfettanti, provvedendo alla fornitura dei prodotti e dei materiali necessari; tale adempimento dovrà essere espletato, a cura ed oneri dell'affidatario, anche in attuazione di eventuali misure cautelative emergenziali, quali, ad esempio, quelle relative all'epidemia da Covid-19;
- costante manutenzione delle strutture, delle pertinenze e dei beni mobili, nonché la manutenzione e la cura delle aree verdi e dei campi da gioco, con le cadenze atte ad assicurare la perfetta fruibilità dei medesimi, assicurando lo smaltimento del materiale di risulta negli appositi spazi;
- realizzazione, all'interno degli impianti, di corsi di scuola calcio ed altre attività ed iniziative, agonistiche e non, tese alla promozione della cultura e della pratica del calcio, rivolte a minori e giovani di tutte le fasce di età.

3. L'affidatario si obbliga a trasmettere annualmente al Comune, per ciascuna stagione sportiva, ai fini della verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione ex art. 16, comma 4, L.R.T. 21/2015:

- entro il 30 settembre: il programma delle attività da svolgere nella stagione sportiva seguente, con indicazione della relativa tipologia e modalità di esecuzione e dei periodi di apertura degli impianti, corredato da un piano delle manutenzioni;
- entro il 31 agosto: il resoconto delle attività effettuate, corredato da un consuntivo delle principali voci di entrata e di spesa correlate alla gestione, tra cui quelle relative alle utenze, alle manutenzioni ed alla sponsorizzazioni.

Art. 8 – Utenze

1. L'affidatario provvede al pagamento di tutte le utenze afferenti agli impianti e si obbliga a volturare le utenze a contatore a proprio carico entro 30 giorni dalla stipula della convenzione, trasmettendo copia delle volture al Comune.

2. Nelle eventuali more della voltura dei contratti, gli importi relativi alle utenze saranno decurtati dall'importo annuale appannaggio dell'affidatario di cui all'art. 16.

Art. 9 – Manutenzione ordinaria

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria oggetto dell'affidamento consistono in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli immobili e delle relative pertinenze, delle aree a verde, degli impianti tecnologici e delle attrezzature e beni mobili, con materiali e modalità conformi alle vigenti normative in materia.

2. Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- cura delle aree a verde (segnatura dei campi, rullatura, diserbo selettivo, sistemazione delle zolle, semina, concimazione, irrigazione e taglio dell'erba) e della componente arborea, arbustiva e siepi (potature, concimazioni, rimozione processionarie e quant'altro necessario al mantenimento del perfetto stato fitosanitario);
- sostituzione parziale del manto di copertura e dell'orditura secondaria del tetto, senza modifica della sagoma, della pendenza e delle caratteristiche della copertura;
- riparazione e sostituzione delle grondaie, dei pluviali e dei comignoli;
- pulitura, ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelli preesistenti;
- riparazione, tinteggiatura e sostituzione degli infissi, dei serramenti, dei portoni, dei cancelli, delle serrande e delle vetrine e porte d'ingresso, senza alterarne le caratteristiche quali sagoma, colori, disegno e dimensioni delle parti apribili e trasparenti;
- riparazione e tinteggiatura di parti varie delle tribune;
- riparazione e tinteggiatura di eventuali balconi e terrazze e relative ringhiere e parapetti;
- installazione di grate, limitatamente al vano finestra;
- applicazione di tende da sole e zanzariere;
- rifacimenti delle pavimentazioni esterne di cortili, patii e cavedi;
- riparazione e tinteggiatura degli infissi, dei serramenti e delle recinzioni;
- riparazione e rifacimento delle pavimentazioni;
- riparazione e rifacimento degli intonaci, dei rivestimenti e delle tinteggiature
- riparazione e sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari e riparazione degli impianti ed interventi per il funzionamento dei servizi igienici;
- sostituzione di lampade e faretti e vetri rotti;
- riparazione della rubinetteria, docce, maniglie;
- tinteggiatura di cancelli, ringhiere e beni affini, nonché di porte ed infissi in caso di atti vandalici o altri deterioramenti non naturali;
- imbiancatura degli spogliatoi, locali di servizio ed eventuali locali adibiti a punti di ristoro;
- conduzione delle caldaie (tenuta del libretto di manutenzione tramite impresa autorizzata, pulizia dei corpi principali e dei condotti, interventi di ripristino per guasti, sostituzione di pezzi di facile consumo), restando a carico dell'affidatario tutte le responsabilità per omessa manutenzione e certificazione;
- riparazione e sostituzione delle attrezzature sportive e dei beni mobili necessari allo svolgimento delle pratiche sportive.

3. L'affidatario deve realizzare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari al regolare funzionamento degli impianti, ivi compresi quelli conseguenti ad un uso negligente degli impianti da parte dell'affidatario stesso o di terzi autorizzati.

4. In caso di inerzia dell'affidatario, attestata previo mancato adempimento di almeno 2 segnalazioni ricevute dal Comune nell'arco di 30 giorni (7 giorni in caso di interventi urgenti), l'Ente potrà provvedere direttamente, o tramite soggetti terzi, all'esecuzione degli interventi, rivalendosi sull'importo annuale appannaggio dell'affidatario di cui all'art. 16.

Art. 10 – Sicurezza

1. L'affidatario si obbliga all'esecuzione della manutenzione ordinaria e programmata prevista dalle vigenti normative in materia di sicurezza sugli impianti, compresa la fornitura dei materiali necessari.
2. L'affidatario si obbliga, assumendone la piena responsabilità, ad ogni adempimento e obbligo previsto dal D.lgs. 81/2008, "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e ss.mm.ii., tra cui a cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
 - la predisposizione dei piani di emergenza degli impianti;
 - la verifica periodica degli impianti a terra e ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessario al mantenimento della sicurezza;
 - i controlli del funzionamento delle uscite di sicurezza, degli estintori e di tutti i presidi anti-incendio esistenti;
 - i controlli sul numero massimo delle persone ammesse all'interno degli impianti ai sensi delle vigenti normative e gli eventuali conseguenti provvedimenti di limitazione;
 - la dotazione di idonei Dispositivi di Protezione Individuale al personale;
 - la formazione ed informazione dei dipendenti e del personale volontario.
3. Spetta all'affidatario, ex L.R.T. 9 ottobre 2015, n. 68, "Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva" e relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.G.R.T. n. 38/R del 22.06.2016, la dotazione e la manutenzione di uno o più defibrillatori da collocare all'interno degli impianti e la formazione del personale all'uso degli stessi, garantendo tutti gli adempimenti previsti dalla succitata normativa.
4. L'affidatario si impegna a fornire tempestiva segnalazione scritta degli interventi di competenza del Comune necessari a garantire le condizioni di sicurezza degli impianti. Nelle more dell'intervento dell'Ente, l'affidatario deve adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei fruitori delle strutture.
5. Il Comune non risponde per qualsiasi danno a persone o cose derivante dal mancato rispetto degli adempimenti a carico dell'affidatario previsti dal presente articolo.

Art. 11 – Personale

1. L'affidatario provvede alla gestione degli impianti tramite idoneo personale da questo individuato.
2. L'affidatario assume l'obbligo di ottemperare a tutte le normative previdenziali, assistenziali, di retribuzione dei lavoratori dipendenti e di sicurezza sul lavoro vigenti per il personale impiegato nella gestione, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi coinvolgimento in merito.
3. L'affidatario assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, del proprio personale e dei soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti.

Art. 12 – Modalità di utilizzo degli impianti

1. L'affidatario si obbliga ad usare gli impianti in maniera pienamente conforme alle vigenti normative e a garantire un efficiente mantenimento della relativa funzionalità,

adoperandosi per evitare qualsiasi danneggiamento o deperimento non correlato all'ordinaria usura.

2. Non sono consentiti all'affidatario interventi di modifica degli impianti, neppure parziali, salvo preventivo consenso scritto da parte del Comune.

3. Le attrezzature e i beni mobili affidati all'affidatario non possono essere asportati dagli impianti senza il preventivo benestare del Comune.

4. L'affidatario si obbliga a sostituire prontamente i beni ricevuti in uso resi inefficienti dall'incuria e dall'uso inadeguato.

5. L'affidatario ha facoltà di introdurre all'interno degli impianti attrezzature e beni mobili propri strettamente funzionali all'espletamento della gestione, provvedendo a rimuoverli alla scadenza dell'affidamento od in caso di motivata richiesta del Comune.

6. L'affidatario si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune danni o sensibili deterioramenti che dovessero verificarsi agli impianti, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria da apportare ai medesimi che risultassero urgenti e necessari per eliminare situazioni di pericolo a persone o cose.

7. L'affidatario garantisce la costante possibilità di accesso agli impianti al Comune ed ai soggetti da questo autorizzati al fine di effettuare controlli e verifiche, lavori e servizi, prestando la necessaria collaborazione a titolo non oneroso.

Art. 13 – Manutenzione straordinaria

1. La manutenzione straordinaria degli impianti è a carico del Comune, se non conseguente ad un uso improprio dei medesimi da parte dell'affidatario e se finalizzata a garantire il regolare funzionamento degli impianti nello stato in cui sono stati affidati. Eventuali interventi di modifica, ampliamento o di manutenzione straordinaria in genere correlati ad esigenze e finalità dell'affidatario e della specifica tipologia di attività da questi realizzata negli impianti sono a carico di quest'ultimo. Il Comune si riserva comunque la facoltà di realizzare interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'innovazione o al miglioramento della fruizione complessiva degli impianti da parte della collettività e per altre pubbliche finalità.

2. In caso di interventi di manutenzione straordinaria ai quali il Comune non sia in grado di provvedere, l'affidatario può essere autorizzato a realizzarli, nel rispetto del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con le seguenti modalità:

- trasmissione al Comune di una descrizione tecnico-economica degli interventi da effettuare corredata dalla necessaria documentazione di dettaglio (relazione, computo metrico-estimativo, ecc.);
- valutazione da parte del Comune della documentazione pervenuta;
- autorizzazione all'affidatario ad affidare i lavori;
- rimborso all'affidatario delle spese sostenute da parte del Comune, nei limiti di spesa autorizzati e sulla base dei giustificativi presentati, previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

3. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dall'affidatario in maniera difforme da quanto indicato nel comma precedente non saranno oggetto di rimborso da parte dell'Ente.

Art. 14 – Migliorie

1. L'affidatario può effettuare interventi di carattere straordinario di innovazione e miglioramento degli impianti tesi ad un ampliamento della relativa fruizione, qualificabili come "migliorie" per il Comune, con costi di progettazione e realizzazione a proprio carico a fronte del prolungamento della durata dell'affidamento di cui all'art. 4, comma 2.
2. L'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 può avvenire esclusivamente nel rispetto del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle altre vigenti normative in materia, previa approvazione da parte del Comune e di altri eventuali enti competenti (ASL, CONI, ecc).
3. Nel caso in cui l'impegno dell'affidatario alla realizzazione dei suddetti interventi venga formalizzato al momento della presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara, la proposta dovrà essere corredata da un progetto di massima, contenente almeno l'indicazione della tipologia, delle modalità e dei tempi massimi di realizzazione degli interventi. In tal caso, l'offerta sarà oggetto dell'attribuzione di uno specifico punteggio secondo modi e termini di cui al Disciplinare di gara.
4. Il Comune, fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, si riserva di valutare ed autorizzare, in ogni momento della durata del contratto, autonome proposte dell'affidatario tese alla realizzazione di interventi di migliorie o di manutenzioni straordinarie, senza oneri a carico dell'Ente.
5. Alla scadenza della convenzione, tutte le migliorie relative agli interventi di cui sopra, e comunque tutte le migliorie apportate agli impianti nel corso della gestione, resteranno di proprietà del Comune, senza indennizzi o compensi per l'affidatario.

Art. 15 – Responsabilità e assicurazione

1. L'affidatario esonera il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi modo e momento derivare dallo svolgimento delle attività praticate all'interno degli impianti e comunque connesse alla gestione dei medesimi. A tal fine, l'affidatario dovrà essere assicurato, unitamente a tutto il personale impiegato e ad ogni persona (fisica o giuridica) che opererà per suo conto, per i rischi relativi a responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi danno o evento possa esser causato a persone e cose, esonerando espressamente l'Ente da qualsiasi responsabilità civile per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio.
2. L'affidatario dovrà possedere una copertura RCT/O (se già in possesso, dovrà integrarla ove mancante) con le garanzie sotto riportate e prestare apposita appendice al contratto con le sotto riportate specifiche: polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e/o cose a tutela di tutti i rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi previsti dal presente Capitolato svolti con i seguenti massimali minimi:
 - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 3.000.000,00 unico per sinistro;
 - Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 3.000.000,00 unico per sinistro, comprese le malattie professionali.La polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:
 - danni a cose o fabbricati altrui derivanti da incendio di cose dall'assicurato o da questi detenute;
 - conduzione dei locali, impianti, strutture e beni affidati;

- estensione da uso e conduzione di ogni bene mobile, impianto attrezzatura, utilizzata nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione di servizio;
- danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
- danni derivanti da violazioni del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
- danni derivanti da violazioni del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
- danni da interruzione di attività;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune (amministratori e dipendenti);
- danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari;
- estensione alla responsabilità civile personale di tutti i dipendenti o considerati tali a norma di legge, compresi eventuali volontari durante lo svolgimento delle attività previste.

L'Amministrazione comunale deve essere considerata terza.

3. I contratti assicurativi devono avere efficacia per l'intera durata della convenzione.

4. Durante la vigenza contrattuale, l'affidatario è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative sopra citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. In caso di recesso dal contratto, l'affidatario è tenuto a darne immediatamente avviso al Comune producendo nuove coperture a garanzia del servizio prestato con le stesse condizioni.

Art. 16 – Importo per la gestione

1. Per le attività gestionali di cui al presente capitolato, il Comune eroga all'affidatario un importo annuale di € 35.000,00 oltre IVA, soggetto a ribasso in fase di presentazione dell'offerta, da corrispondere, dietro presentazione di regolari fatture, in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 7, comma 3:

- per il 50%, entro 30 giorni dalla presentazione del programma delle attività;
- per il restante 50%, entro 30 giorni dalla presentazione del resoconto.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture, da presentare esclusivamente in formato elettronico, ai sensi e con le modalità di cui al D.M. del MEF n. 55 del 3/04/2013 di attuazione della legge n. 244/2007, art 1, cc. 209-214. Il Codice Univoco dell'Ufficio è UFVSA5, da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica. In caso di emissione di fatture irregolari, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte del Comune. Le fatture relative all'affidamento in oggetto sono soggette al meccanismo dello "split payment" (o scissione dei pagamenti), in base al quale il Comune paga l'importo delle fatture come segue: l'importo al netto dell'IVA direttamente al fornitore; l'importo dell'IVA all'erario per conto del fornitore (il Comune è sostituto d'imposta e versa l'IVA per il proprio fornitore). Sulle fatture presentate dovrà essere evidenziato l'importo dell'IVA ed essere inserita la dicitura "Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR n. 633/1972".

Art. 17 – Introiti dell'affidatario

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, l'affidatario può introitare somme derivanti da:

- a) utilizzo degli impianti da parte di soggetti terzi, vendita di biglietti per gare, tornei ed iniziative analoghe, secondo tariffe e prezzi di accesso approvati dal Comune. Eventuali ulteriori tariffe dovranno essere preventivamente approvate dal Comune;
- b) realizzazione di corsi ed altre iniziative per la promozione della cultura e della pratica del calcio e di altre eventuali attività di cui all'art. 6, comma 1;
- c) sponsorizzazioni e pubblicità raccolte all'interno degli impianti tese a fornire all'affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata ex art. 16, comma 3, L.R.T. 21/2015, art. 16, comma 3, in forme comunque compatibili con la tipologia delle strutture e salvo motivato diniego da parte del Comune, previo espletamento delle necessarie formalità ed eventuale pagamento delle imposte e tasse previste dalle normative vigenti. Il Comune si riserva la facoltà di fare installare negli impianti strutture promozionali e pubblicitarie relative alle attività proprie o di terzi con esso operanti, senza corrispettivi appannaggio dell'affidatario;
- d) eventuale attivazione di servizi di ristoro all'interno degli impianti, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- e) altre eventuali modalità comunque compatibili con la tipologia del presente affidamento, previa eventuale autorizzazione del Comune.

Art. 18 – Canone di utilizzo

1. Per l'uso e la gestione degli impianti, l'affidatario versa al Comune un canone annuo di € 2.500,00 oltre IVA, da corrispondere entro il 31 dicembre previa emissione di regolari fatture.

Art. 19 – Sub-appalto

1. Il sub-appalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 20 – Controlli e prescrizioni

1. Il Comune ha piena facoltà di vigilare sulla gestione degli impianti e di accedervi liberamente allo scopo di verificare lo stato di conservazione e la corretta utilizzazione dei medesimi, nonché l'osservanza di tutte le prescrizioni contrattualmente previste.

2. Il Comune si riserva inoltre di impartire ulteriori prescrizioni rispetto a quelle disciplinate dal presente capitolato onde garantire un puntuale rispetto delle normative vigenti ed una ottimale fruizione degli impianti, alle quali l'affidatario ha l'obbligo di attenersi.

Art. 21 – Sanzioni

1. In caso di inadempienza alle disposizioni previste dalla convenzione di servizio e da altre normative vigenti, l'affidatario è invitato dal Comune ad ottemperarvi entro un termine minimo indicato.

2. In caso di mancata ottemperanza dell'affidatario alle disposizioni di cui al comma precedente entro i termini e secondo le indicazioni del Comune, quest'ultimo ha facoltà di

applicare sanzioni in relazione all'entità delle violazioni, per importi compresi:

- fra € 500,00 ed € 2.000,00 per inadempienze lievi;
- fra € 2.001,00 ed € 5.000,00 per inadempienze gravi;

nonché di procedere all'esecuzione d'ufficio dei mancati interventi contestati, addebitandone le relative spese all'affidatario tramite decurtazione dall'importo annuale di cui all'art. 16.

Art. 22 – Risoluzione della convenzione

1. Il Comune può risolvere in qualunque momento il presente affidamento, previa formale comunicazione all'affidatario e senza dover corrispondere a quest'ultimo alcun compenso o indennizzo, per comprovati motivi, quali:

- scioglimento, fallimento o cessazione dell'attività dell'affidatario;
- cessione a terzi della convenzione;
- attribuzione agli impianti di una destinazione diversa da quella prevista dalla convenzione;
- reiterata e non motivata violazione della disposizione di cui all'art. 6, comma 2;
- mancato adempimento degli obblighi relativi al personale e di altre norme in materia di lavoro;

nonché per altre gravi o reiterate infrazioni contrattuali dell'affidatario.

2. Il Comune può inoltre risolvere in qualsiasi momento la convenzione per indisponibilità o impraticabilità degli impianti dovute a cause di forza maggiore o eccezionali necessità dell'Ente per fini pubblici, così come revocare l'utilizzo parziale degli impianti affidati. In tali casi, il Comune si riserva la facoltà di riconoscere all'affidatario un indennizzo per le eventuali spese documentate da questi sostenute.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti:

- il Comune provvede all'incameramento della cauzione, restando comunque impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni;
- l'affidatario dovrà tempestivamente restituire al Comune gli impianti liberi da persone e cose senza oneri per l'Ente, con l'eventuale eccezione della fattispecie di cui al comma 2.

Art. 23 – Restituzione degli impianti

1. Alla scadenza dell'affidamento, gli impianti devono essere lasciati liberi e riconsegnati al Comune, entro il termine da questi stabilito, in normale stato d'uso, salva quindi la naturale usura o cessazione della funzionalità dovuta al relativo utilizzo nell'espletamento degli adempimenti stabiliti.

2. Tutte le migliorie eventualmente apportate dall'affidatario rimangono di esclusiva proprietà del Comune, senza dover corrispondere all'affidatario alcun compenso o indennizzo.

Art. 24 – Cauzione

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è richiesta all'affidatario una garanzia definitiva da prestare con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del suddetto decreto e secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.

Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, il Comune e l'affidatario devono assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'affidatario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e si impegna espressamente a inserire nei contratti con eventuali subcontraenti, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della stessa legge, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità.
3. L'affidatario comunica al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune, il Codice Identificativo di Gara (CIG).
5. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione.

Art. 26 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula ed eventuale registrazione della convenzione sono a carico dell'affidatario.

Art. 27 – Controversie

1. Qualunque controversia relativa al presente affidamento, non risolvibile in via bonaria, è di competenza del Foro di Siena.

Art. 28 – Riservatezza e trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla protezione dei dati personali, il Comune informa che i dati relativi all'affidatario saranno trattati, nel rispetto dei principi e con le modalità indicate in detto Regolamento, esclusivamente nella procedura relativa all'affidamento e saranno resi pubblici ai fini degli adempimenti degli obblighi di trasparenza comunicati agli enti preposti al controllo.
2. "Responsabile" del trattamento di cui al comma precedente è il Dr. Valerio Bartoloni, Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona.
3. L'informativa completa in materia di riservatezza e trattamento dei dati è reperibile sul sito Internet del Comune.

Art. 29 – Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente atto, si rinvia al Codice civile ed a tutte le vigenti norme in materia di gestione di impianti sportivi.

San Gimignano, _____

Il Dirigente del Settore
Servizi alla Cultura e alla Persona
Dr. Valerio Bartoloni



14-Dic-2020 9:39:4
Prot. n. T41929/2020

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 776.000 x 552.000 metri

Comune: SAN GIMIGNANO
Foglio: 104

N=14800

E=-22600

1 Particella: 1



N=16700

E=-24400

1 Particella: 36

19-Nov-2020 15:44:33
Prot. n. T270504/2020
Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri
Comune: SAN GIMIGNANO
Foglio: 86



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



Allegato B

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PER LA PRATICA DEL CALCIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Alla Giunta Comunale

Con la presente Relazione si propongono i principali contenuti degli atti di gara per l'affidamento pluriennale della gestione di impianti sportivi comunali per la pratica del calcio in attuazione dell'atto di indirizzo del Consiglio Comunale n. 64 del 30.12.2020.

L'affidamento avrà per oggetto gestione unitaria dei seguenti impianti sportivi comunali per la pratica del calcio e relative pertinenze, attrezzature e beni mobili:

- impianto sportivo di Santa Lucia, sito in località Santa Lucia, composto da: campo da calcio, locali adibiti a spogliatoi, servizi igienici e pertinenze (dati catastali: foglio 103, particella 446, categoria E/9);
- campo da calcio per allenamento, sito in località Santa Lucia (dati catastali: foglio 104, particella 433);
- impianto sportivo di Belvedere, sito in località Belvedere, composto da: campo da calcio, locali adibiti a spogliatoi, servizi igienici e pertinenze (dati catastali: foglio 86, particella 1114, categoria E/9).

L'affidamento avverrà in ottemperanza della L.R.T. 27/02/2015, n. 21, "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi" e del relativo "D.P.G.R. 05/07/2016, n. 42/R, Regolamento di attuazione" e sarà specificamente disciplinato da una convenzione fra Comune e soggetto aggiudicatario ex art. 16, comma 1, della L.R.T. 21/2015.

La volontà dell'Amministrazione è quella di valorizzare l'utilizzo degli impianti presenti sul territorio in favore di tutta la collettività in modo da consentire la massima diffusione della pratica del calcio e di altre eventuali attività sportive e ludico-motorio-ricreative, perseguendo, unitamente ad un soddisfacente risultato sportivo, essenzialmente la crescita del benessere psico-fisico e della socialità dell'individuo, valorizzando gli aspetti sociali, salutistici ed etici. La finalità dell'affidamento è dunque quella di promuovere la cultura e la pratica delle attività sportive e delle attività ludico-motorio-ricreative così come disciplinate dagli artt. 1-3 della L.R.T. 21/2015.

Per il raggiungimento di tale finalità, si prefigura una durata dell'affidamento di 6 anni, con decorrenza dal 01.09.2021 al 31.08.2027, onde garantire un'adeguata continuità



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



del servizio rivolto ed un congruo periodo per l'ammortamento di eventuali costi di investimento dell'affidatario. In caso però di realizzazione, da parte dell'affidatario, di interventi di innovazione e miglioramento degli impianti durante i 6 anni di durata dell'affidamento, quest'ultima sarà aumentata di 1 anno per ogni € 20.000,00 oltre IVA di investimenti, fino ad un massimo di 6 anni. L'esecuzione degli interventi dovrà avvenire nel rispetto del D.lgs. 50/2016, previa approvazione da parte del Comune e degli altri eventuali enti competenti. Appare inoltre opportuno prevedere che, in caso di impegno dell'affidatario alla realizzazione degli interventi di innovazione e miglioramento formalizzato al momento della presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara - tramite proposta corredata da un progetto di massima contenente almeno l'indicazione della tipologia, delle modalità e dei tempi massimi di realizzazione degli interventi -, l'offerta possa essere oggetto dell'attribuzione di uno specifico punteggio secondo modi e termini previsti dal Disciplinare di gara.

Il valore annuale dell'affidamento posto a base di gara è pari ad euro 35.000,00 oltre IVA. Il valore pluriennale presunto dell'affidamento è stimato dunque in € 210.000,00 oltre IVA. Il valore presunto dell'affidamento, in caso di rinnovo pluriennale massimo della convenzione di cui all'art. 4, commi 2-3 (anni 6 + 6), è stimato in € 420.000,00 oltre IVA. Per l'uso e la gestione degli impianti è previsto un canone annuo a carico dell'affidatario pari ad euro 2.500,00 oltre IVA.

Le modalità generali di espletamento della gestione saranno sostanzialmente simili a quelle previste dall'attuale affidamento, così come di seguito sommariamente riportate e meglio specificate nel Capitolato di gara.

Gli impianti dovranno essere utilizzati per la promozione della cultura e della pratica del calcio, oltreché per l'eventuale promozione della cultura e della pratica di altre attività sportive e ludico-motorio-ricreative compatibili con le strutture. L'affidatario dovrà garantire l'apertura degli impianti a tutti i cittadini di San Gimignano e permetterne l'utilizzo con imparzialità a tutti i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della L.R.T. 21/2015 ("società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali") che gliene facciano richiesta, con frequenza e orari da concordare fra le parti ed in modo tale da non impedire l'ordinaria fruizione degli impianti da parte dell'affidatario. Gli impianti potranno essere utilizzati, e concessi in uso occasionale, anche per attività extra sportive (iniziative culturali, ricreative, eventi vari), comunque compatibili con la tipologia delle strutture, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel rispetto di tutte le specifiche normative in materia. In caso di iniziative promosse da soggetti terzi, le richieste di utilizzo degli impianti devono essere presentate all'affidatario da questi autorizzate, previa comunicazione al Comune ed eventuale autorizzazione preventiva di quest'ultimo. Il Comune si riserverà la facoltà di utilizzare gratuitamente gli impianti per lo svolgimento, diretto o tramite soggetti terzi da questo individuati, di iniziative sportive o di interesse pubblico in genere, da comunicare



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



all'affidatario con congruo preavviso, per un massimo di 7 giorni all'anno, in occasione delle quali quest'ultimo dovrà comunque garantire le prestazioni previste in convenzione.

L'affidamento degli impianti implicherà l'assunzione, da parte dell'affidatario, dei seguenti oneri gestionali ed economici: a) apertura e chiusura; b) custodia e sorveglianza; c) pulizia; d) utenze; e) manutenzione ordinaria; f) realizzazione di corsi ed altre attività per la promozione della cultura e della pratica del calcio; g) imposte, tasse e tributi normativamente previsti ed altri oneri ed obblighi comunque connessi all'uso e alla gestione. La manutenzione straordinaria degli impianti sarà a carico del Comune, se non conseguente ad un uso improprio dei medesimi da parte dell'affidatario e se finalizzata a garantire il regolare funzionamento degli impianti nello stato in cui sono stati affidati.

L'affidatario potrà effettuare interventi di carattere straordinario di innovazione e miglioramento degli impianti tesi ad un ampliamento della relativa fruizione, qualificabili come "migliorie" per il Comune. L'esecuzione di tali interventi potrà avvenire esclusivamente nel rispetto del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle altre vigenti normative in materia, previa approvazione da parte del Comune e di altri eventuali enti competenti (ASL, CONI, ecc). Alla scadenza della convenzione, le migliorie conseguenti ai suddetti interventi e qualunque altra eventuale miglioria apportata agli impianti nel corso della gestione resteranno di proprietà del Comune senza indennizzi o compensi per l'affidatario.

Ai fini di una adeguata qualificazione del servizio, in ottemperanza del succitato atto di indirizzo del Consiglio Comunale, con cui è stata approvata una modalità di affidamento con procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e con valutazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si ritiene di privilegiare la valutazione dell'offerta tecnica rispetto all'offerta economica, proponendo: a) di attribuire all'offerta tecnica massimo 70 punti su 100 e all'offerta economica massimo 30 punti su 100; b) di prevedere criteri di valutazione dell'offerta tecnica che tengano conto degli elementi indicati dalla suddetta L.R.T. 21/2015 e che garantiscano qualità ed efficienza della gestione, tra cui: modalità di gestione degli impianti, modalità di svolgimento delle attività sportive, progetto di realizzazione di interventi di innovazione e miglioramento degli impianti, esperienza nel settore, qualificazione professionale degli istruttori e allenatori.

San Gimignano, 11.02.2021

Il Dirigente del Settore
Servizi alla Cultura e alla Persona
Dr. Valerio Bartoloni



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SPORT

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 9/2021 del SERVIZIO SPORT ad oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PER LA PRATICA DEL CALCIO. APPROVAZIONE CAPITOLATO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

16/02/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 9/2021 ad oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PER LA PRATICA DEL CALCIO. APPROVAZIONE CAPITOLATO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

17/02/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Giunta N. 31 del 18/02/2021

SPORT

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PER LA PRATICA DEL CALCIO. APPROVAZIONE CAPITOLATO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 18/02/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 31 del 18/02/2021

SPORT

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PER LA PRATICA DEL CALCIO. APPROVAZIONE CAPITOLATO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 03/03/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 31 del 18/02/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PER LA PRATICA DEL CALCIO. APPROVAZIONE CAPITOLATO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 18/02/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 11/03/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)